

STATUTO

Associazione culturale "STAMINA"

Costituzione e scopi

Art.1

E' costituito in Bologna, via Casaglia 49/3 una associazione culturale-ricreativa denominata "STAMINA".

Non persegue finalità di lucro.

Art.2

Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale.

L'associazione si propone di essere una realtà culturale presente come fonte di idee, progetti, scambi multimediali e rassegne nei settori del teatro, danza, musica ed arti visive in genere.

In particolare intende operare nell'ambito sociale per l'integrazione delle differenti abilità.

Si propone di:

- a) istituire laboratori e/o eventi per il coinvolgimento delle differenti abilità;
- b) promuovere attività di ricerca, di informazione, stages, corsi ed incontri nei settori di attività indicati nel presente statuto;
- c) promuovere, sostenere e partecipare a progetti culturali e attività didattiche rivolte alle scuole. Concepire spettacoli, convegni e rassegne al fine di creare un circuito di divulgazione e coinvolgimento nell'espressione delle arti sopra citate.

Per tali scopi l'associazione potrà:

- 1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
- 2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione;
- 3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 4) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- 5) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 6) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Associazione

Art.3

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.7.

Art.4

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.5

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa.

Art.6

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.

Art.7

La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Provvedimenti disciplinari

Art.8

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- c) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative per oltre due mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. In caso di contrasto decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art.9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o privati;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- f) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- g) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art.10

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.11

Il residuo attivo del rendiconto sarà utilizzato per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni non lucrative.

Organi sociali

Art.12

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art.13

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Assemblee

Art.14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell'associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell'associazione con almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni socio.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art.15

L'assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, di regola una volta l'anno.

Essa:

- approva il rendiconto consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art.16

L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.17

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art.18

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

La delega, ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

Art.19

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte dell'assemblea.

Art.20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.22

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.24

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere che, senza un serio e giustificato motivo, manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.25

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;

- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente

Art.26

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Scioglimento dell'Associazione

Art.27

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa con le modalità previste dal presente statuto. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art.28

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.